



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

125-1/2025 N.R. Proc. unit.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Salvatore Di Lonardo	Presidente
Dr.ssa Maria Troisi	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice del.

Letto il ricorso per la liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e ss. cc.ii. depositato in data **11.7.2025** dal Fallimento “Alfasteel Center S.r.l.” (n. 26/2010 del Tribunale di Nocera Inferiore) nei confronti di [REDACTED] nato a Nocera Inferiore (SA) il [REDACTED] c.f. [REDACTED] domiciliato in Nocera Inferiore (SA) [REDACTED] 27, anagraficamente residente [REDACTED]

letta la memoria di costituzione di parte resistente,

esaminata la documentazione in atti,

udita la relazione del giudice relatore,

OSSERVA

In data **11.7.2025** la curatela del Fallimento “Alfasteel Center S.r.l.” (n. 26/2010 del Tribunale di Nocera Inferiore) ha chiesto l’apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Parte ricorrente vanta un credito nei confronti del resistente in forza della sentenza del Tribunale delle Imprese di Napoli n. 8206/2019, pubblicata il 18/09/2019 e notificata il 12/12/2019



(doc. 3) la quale ha condannato [REDACTED] a pagare alla curatela a titolo di risarcimento danni la somma di euro 10.746.203,86 comprensiva di rivalutazione monetaria, con l'aggiunta degli interessi legali fino al soddisfo calcolati sul predetto importo di euro 10.746.203,86 devalutato alla data del 24/06/2010 di dichiarazione di fallimento della Alfasteel Center S.r.l. e poi annualmente rivalutato, oltre alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per esborsi ed euro 45.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% nonché IVA e CAP, come per legge, nonché al ristoro delle spese di CTU anticipate dal Fallimento.

Tale credito si riferisce alla responsabilità per *mala gestio* ascrivibile a [REDACTED] quale socio ed amministratore della fallita "Alfasteel Center S.r.l." ([REDACTED]), con sede legale in [REDACTED]

La curatela ha dedotto di aver presentato l'odierno ricorso presso l'intestato Tribunale in quanto, pur avendo la residenza anagrafica nel Comune [REDACTED] (rientrante nel circondario del Comune di [REDACTED] "*il debitore ha il centro degli interessi [...] nel Tribunale di Nocera Inferiore, avendo il sig. [REDACTED]*

- a) *la propria dimora in [REDACTED] ove abita unitamente al coniuge;*
- b) *il proprio domicilio in [REDACTED] 37 in quanto, come detto, luogo dove esercita in forma individuale e con partita [REDACTED] l'attività di intermediario del commercio di prodotti particolari".*

Parte resistente si è costituita con comparsa depositata il 24.9.2025 in vista dell'udienza del 02.10.2025, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di [REDACTED] la residenza di [REDACTED] nel [REDACTED] e l'assenza di un centro principale d'interessi nel circondario dell'intestato Tribunale.

Nel merito, il resistente ha eccepito l'impossibilità di acquisire attivo ex art. 268 co. 3 cc.ii. ed ha documentato di aver richiesto in data 15.9.2025 l'attestazione all'occ dei Nocera Inferiore (cfr. doc. 9).

Con provvedimento del 06.10.2025 l'udienza di discussione del ricorso è stata rinviata al 18.12.2025 con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito della relazione dell'occ; ciò ai sensi dell'art. 268 comma 3 c.c., il quale dispone che "*se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione*".

In data **09.12.2025** è stata depositata la relazione redatta dall'occ [REDACTED] nella quale si legge che [REDACTED]

- "*risulta essere titolare di quote patrimoniali societarie, come di seguito:*



- a) Socio unico e liquidatore della [REDACTED] numero REA – [REDACTED] 2. Quota NOMINALE pari ad euro 4.000,00 mediante conferimento in denaro, e come appurato da visura di cassetto fiscale dell'istante;
- b) Titolare di quota di euro [REDACTED] della [REDACTED] società posta in liquidazione volontaria in data 13.11.2002. Ultimo bilancio di esercizio depositato anno 2002;
- c) Titolare di partita IVA [REDACTED] per esercizio di attività di intermediazione di prodotti particolari senza alcuna emissione di fattura o dichiarativo fiscale come da verifica effettuata mediante accesso al cassetto fiscale con SPID del debito”;
- è amministratore delle seguenti società (cfr. pag. 5):
- a) 2Z [REDACTED] con sede in [REDACTED] via [REDACTED]
- b) [REDACTED]
- percepisce una pensione dell'importo annuale lordo di euro 7.434,10, pari a circa euro 734,26 mensili;
- non è titolare di beni immobili o mobili registrati;
- è titolare di una carta Postepay sulla quale viene accreditata la pensione;
- è gravato da una debitoria pari a complessivi euro 11.929.961,08, di cui:
- a) euro 10.746.203,86 in favore del fallimento ricorrente;
- b) euro 1.183.757,22 in favore dell'a.d.e.r..
- L'occ ha altresì rappresentato:
- di aver formulato istanza ex art. 492 bis c.p.c. all'Unep di [REDACTED] e di non aver ancora ricevuto un riscontro;
- di non aver ricevuto dal resistente documentazione utile a verificare la situazione patrimoniale ed economica della [REDACTED] della quale [REDACTED]
- [REDACTED] aver verificato dall'ultimo bilancio che la citata società registra un patrimonio netto di euro 14.521,00.
- Pertanto, l'occ ha concluso la relazione del 09.12.2025 nei seguenti termini:
- pur non essendo quantificabile con precisione il valore di liquidazione della [REDACTED]



è possibile prospettare che lo stesso sarebbe probabilmente appena sufficiente a coprire le spese di procedura, tenuto conto che il compenso dell'occ si aggira intorno ad euro 30.000,00 (cfr. pag. 11);

- *la relazione sarà integrata all'esito del riscontro da parte [REDACTED] sull'istanza ex art. 492 bis c.p.c., la quale (cfr. pag. 12) "potrà eventualmente confermare quanto sin qui esposto oltre che indicare eventuali rapporti finanziari presso l'anagrafe tributaria a cui non è stato possibile accedere con i consueti sistemi di identificazione digitale (SPID)".*

Con provvedimento del 21.1.2026 il giudice relatore ha concesso un nuovo rinvio dell'udienza all'11.3.2026, al fine di consentire all'occ di integrare la relazione anche all'esito di quanto riscontrato a seguito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c..

In data 04.3.2026 è stata depositata una relazione "non definitiva" da parte dell'occ, con la quale quest'ultimo ha rappresentato di non aver ancora ricevuto riscontro dall'Unep di [REDACTED] con conseguente possibilità di attestare soltanto "allo stato degli atti" la presumibile incapacienza della procedura di liquidazione controllata aperta a carico di [REDACTED] e ciò tenuto anche conto dell'assenza di una proficua liquidazione della partecipazione societaria da questi detenuta nella [REDACTED] come riscontrato dall'esame delle scritture contabili consegnate dal resistente ed aggiornate al 30.9.2025.

All'udienza dell'11.3.2025 le parti hanno reiterato le rispettive deduzioni e conclusioni.

Tanto premesso, va in primo luogo scrutinata l'eccezione in rito sollevata dal resistente.

Invero, posto che la competenza ed esaminare la domanda di liquidazione controllata si determina ai sensi dell'art. 27 cc.ii., quest'ultimo dispone che "è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali", precisando che "il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita".

Nel caso di specie, la circostanza che il centro degli interessi principali di [REDACTED] ricada nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore trova inequivoca conferma negli elementi di seguito indicati:

- 1) il ricorso è stato notificato in data 9.9.2025 presso l'indirizzo di Nocera Inferiore alla via [REDACTED] zori Giuseppe n. 27 e l'atto è stato consegnato a [REDACTED] moglie di [REDACTED] [REDACTED] dichiaratasi convivente col marito ivi domiciliato;



- 2) in data 12.3.2024 la curatela ha notificato l'atto di precetto a [REDACTED] presso l'indirizzo ove egli ha la residenza anagrafica ([REDACTED]) ma il destinatario è risultato sconosciuto a tale indirizzo;
- 3) [REDACTED] è stato socio ed amministratore della società fallita [REDACTED] Alfasteel Center s.r.l. ([REDACTED]), nonché socio ed amministratore della [REDACTED] (con sede legale in Nocera Inferiore ed oggi cancellata), socio accomandatario della [REDACTED] (con sede legale in [REDACTED] cancellata) ed amministratore unico della [REDACTED] s.r.l. (con sede [REDACTED]);
- 4) Lamberti Raffale è attualmente socio al 49% della [REDACTED] (con sede legale in Nocera Inferiore alla via Matteotti n. 46) nonché amministratore della 2Z Import - [REDACTED] (con [REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]

Da quanto osservato consegue che l'intestato Tribunale è certamente competente ad esaminare l'odierno ricorso.

Passando all'esame della domanda proposta dalla curatela, la stessa merita accoglimento.

L'art. 268 co. 3 cc.ii. dispone che *“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione”*.

Trattasi di una previsione con la quale il legislatore vuole evitare l'apertura di procedure di liquidazione prive di qualsivoglia attivo da distribuire ai creditori e, dunque, di fatto prive di alcuna utilità.

Tuttavia, trattandosi di una eccezione alla regola secondo la quale è la procedura concorsuale la sede in cui occorre procedere alla ricostruzione della situazione patrimoniale del debitore onde verificarsene le prospettive liquidatorie, al rigetto della domanda di liquidazione controllata proposta dal creditore può addivenirsi soltanto in presenza delle condizioni rigidamente indicate, ossia:

- a) la puntuale attestazione dell'occ circa l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;



- b) ove il debitore abbia presentato richiesta di attestazione all'occ e la stessa non sia ancora pervenuta entro la prima udienza di discussione del ricorso di liquidazione controllata, la possibilità per il giudice di assegnare un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione, posto che le domande di liquidazione (giudiziale o controllata) del patrimonio hanno una natura urgente che ne impone la celere definizione.

Nel caso di specie entrambe le condizioni non ricorrono.

Difatti, nonostante siano trascorsi oltre otto mesi dalla presentazione del ricorso, ad oggi l'occ ha reso un'attestazione soltanto incompleta e non definitiva, non avendo ancora ricevuto riscontro dall'Unep di Lagonero sull'istanza ex art. 492 bis c.p.c., con conseguente impossibilità di conoscere con esattezza l'esistenza e l'ammontare di eventuali rapporti bancari in capo a Lamberti Raffaele.

In secondo luogo, quanto attestato dall'occ non è sufficiente a dimostrare l'incapienza del patrimonio del resistente.

Basti pensare dall'estratto conto postale allegato alla relazione si evince un accredito in data 23.9.2025 di oltre 6.000,00 euro in favore di [REDACTED] con causale "*acconto compenso amministratore*" proveniente da LA.RA Trading, ossia la stessa società con riferimento alla quale l'occ ha dichiarato l'inesistenza di attivo da liquidare.

In terzo luogo, l'esame del medesimo estratto conto dimostra l'esistenza di spese voluttuarie e/o comunque meritevoli di un approfondimento in sede concorsuale, approfondimento viceversa impossibile in questa sede (es. vi sono numerosi prelievi di euro 500,00, il pagamento di oltre euro 330,00 per "spesa carne cani" in data 22.7.2025, il pagamento di euro 150,00 in data 02.8.2025 "per coltelli", etc.,).

In quarto luogo, l'attestazione dell'occ circa l'infruttuosità dell'eventuale liquidazione della [REDACTED] è stata resa all'esito delle scritture contabile aggiornate al 30.9.2025 e consegnate all'occ soltanto a seguito di solleciti, sicché anche con riferimento a tale aspetto appare necessario un maggiore approfondimento.

Alla luce di quanto osservato, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di Lamberti Raffaele, atteso che in questo modo potrà procedersi all'approfondita compilazione dell'inventario dei beni del debitore ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Peraltro, giova precisare che l'apertura della procedura non cagiona alcun pregiudizio al debitore sovraindebitato; anzi, giacché quest'ultimo ha già manifestato la volontà di accedere al beneficio dell'esdebitazione, l'accoglimento del ricorso della curatela è giustificato anche



dall'esigenza di ricostruire compiutamente la situazione economica e finanziaria del resistente in vista delle successive valutazioni.

Allo stato può disporsi l'esclusione dal patrimonio da liquidare, della pensione di [REDACTED] dell'importo annuale lordo di euro 7.434,10 (pari a circa euro 734,26 mensili: cfr. la relazione dell'occ) e, dunque, impignorabile.

Da ultimo, occorre ricordare che:

- il compenso del liquidatore sarà liquidato dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 co. 3 cc.ii.);
- stante il disposto dell'art. 6 cc.ii., il compenso per le prestazioni rese dall'occ potrà ritenersi nella misura di legge spesa in prededuzione, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o di un eventuale advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (cfr. Trib. Torino 3.8.2023).

Il collegio ritiene altresì opportuno procedere alla nomina – quale liquidatore – di un professionista diverso dall'occ.

P.Q.M.

1. **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di [REDACTED]
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, **il dott. Salvatore Di Lonardo**;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, **il dott. Vincenzo Di Paolo**;
4. **ordina** al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna ai terzi che** vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10 co. 3;
6. **ordina** al debitore il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e **autorizza la ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita**;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né



acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

8. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell’esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l’esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. **determina**, valutate le osservazioni dell’OCC, nella pensione percepita da Lamberti Raffaele la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia;
11. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l’apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
13. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
14. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
15. **raccomanda** all’OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 269, comma 3, CCII;
16. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Nocera Inferiore, 24.3.2026

Il giudice est.

dr. Pasquale Velleca

Il Presidente

dr. Salvatore Di Lonardo

